

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G00880 del 08/02/2016

Proposta n. 1404 del 08/02/2016

Oggetto:

SAF SpA - Tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento per la produzione di CDR (oggi CSS) sito in Strada Provinciale Ortella km 3+000 in comune di Colfelice (FR). Determinazione G12097 del 8/10/2015 e Determinazione G13319 del 3/11/2015.

OGGETTO: SAF SpA - Tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento per la produzione di CDR (oggi CSS) sito in Strada Provinciale Ortella km 3+000 in comune di Colfelice (FR). Determinazione G12097 del 8/10/2015 e Determinazione G13319 del 3/11/2015.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA,
MOBILITA' E RIFIUTI**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo integrato dei Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

di fonte nazionale:

- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
- Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.	DM Economia/fin. 24-04-2008

di fonte regionale:

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
- Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei	Decreto del Commissario delegato per l'emergenza

rifiuti urbani della Regione Lazio	ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15 del 11-03-2005
- Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07.	DGR 516/2008 e s.m.i.
- D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008 concernente: "Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07". Integrazioni.	DGR 671/2008
- Decreto Commissariale n. 15 del 11/03/2005 - Ridefinizione del Benefit Ambientale nei limiti previsti dall'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98.	DGR n. 760 del 24-10-2008 e s.m.i.
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009

Premesso che:

- con determinazione G12097 del 8/10/2015 avente ad oggetto "Tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento per la produzione di CDR (oggi CSS) sito in Strada Provinciale Ortella Km 3 + 00 in Comune di Colfelice (FR)" e successiva determinazione G13319 del 3/11/2015 avente ad oggetto "Tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento per la produzione di CDR (oggi CSS) sito in Strada Provinciale Ortella Km 3 + 00 in Comune di Colfelice (FR) – Determinazione G12097 del 8/8/2015 – Rettifica Errori materiali" è stato approvato, dal testo come definito dai due atti, quanto segue:

- Fissata la tariffa definitiva di accesso all'impianto della SAF spa di Colfelice a far data dal 16/4/2012 all'importo di €/ton 101,62: tale cifra è al netto di ecotassa, oneri di post gestione, benefit ambientale ed IVA;
 - Disposto che, al fine di ricomprendere gli oneri straordinari di cui alla ordinanza Z006 del 1/7/2010, la rivalutazione ISTAT sulla discarica dal 25/7/2007 a far data dal 1/1/2015, i maggiori costi per il ritiro e trasporto e recupero del CDR/CSS, la soc. SAF SpA dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica della presente nuova proposta di tariffa sulla base dei dati consuntivi 2014 che sarà applicata dal 1/1/2015;
 - Dare atto, anche al fine di rendere meno onerosa l'applicazione della tariffa per i comuni dell'ATO, che la SAF SpA dovrà provvedere:
 - Quanto alla tariffa di cui alla presente determinazione al conguaglio tenendo conto della parte di maggior oneri per incremento discarica già fatturata;
 - Quanto al recupero delle somme derivanti dall'adeguamento tariffario nonché dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali maturati, come in premessa calcolate, anche in attuazione della sentenza 685/2014, in anni 6 per i comuni dell'ATO secondo gli importi unitari al netto di IVA come calcolati in premessa ed in particolare:
 - € 7,35/ton per i rifiuti conferiti da ciascun comune nel periodo 25/7/2007 al 21/4/2012;
 - € 3,73 /ton per i rifiuti conferiti da ciascun comune nel periodo dal 22/4/2012 al 31/12/2014;
 - Tali somme dovranno essere rimosse e versate alla MAD srl da parte della SAF srl secondo i seguenti importi unitari;
- Avverso tale determinazione ha presentato ricorso presso il Tribunale di Latina il Comune di San Giovanni Incarico in esito al quale con ordinanza 00031/2016 reg.prov.cau. su n. 00765/2015 Reg. Ric. il TAR ha considerato che la Regione *“confonde il diritto di credito inerente ai rapporti tra la due società con la condanna giudiziale della Regione al risarcimento del danno da ritardo. Ciò trascura a) la colpevole inerzia imputabile alla Regione, b) la circostanza che la differenza tra il riferito diritto di credito e la condanna giudiziale era stata delineata dalla sentenza del TAR Lazio n. 685/2014 del 20/1/2014, il fatto che nell'un caso si tratta di obbligazione di valuta e nell'altro caso di obbligazione di valore”*
- L'ordinanza cautelare della sezione di Latina richiama la sentenza del TAR Lazio n. 685/2014, per affermare che il danno è stato causato dall'inerzia della Regione Lazio alla Società che gestisce la discarica e che il diritto di credito (inerente il rapporto tra le due società gestrici dell'impianto TMB e discarica) ed i risarcimento del danno vanno distinti. Pertanto i costi per il risarcimento del danno non devono gravare sui Comuni.
- Pertanto è necessario individuare correttamente gli importi che devono essere inseriti nella tariffa della società SAF SpA per il periodo 25/7/2007 al 21/4/2012 e distinguerli da quelli derivanti da interessi e rivalutazione monetaria pertanto:
 - Inserire tra i costi considerati per determinare la tariffa di accesso all'impianto della società S.A.F. l'adeguamento tariffario riconosciuto alla MAD srl, in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali, ossia i Comuni, che in realtà per anni hanno pagato importi non congrui rispetto al servizio avuto;

- Stralciare le somme per interessi e rivalutazione monetaria che spettano e sono stati riconosciuti dalla sentenza TAR 685/2014 alla MAD Srl a titolo risarcitorio e che, quindi, non possono essere inseriti nel calcolo tariffario con la conseguenza di gravare sui Comuni i quali non hanno concorso a causare il danno.
- Tale valutazione tiene conto che se il danno provocato dall'inerzia dell'amministrazione regionale non può ricadere sui Comuni, questi neppure possono avvantaggiarsene pagando per un servizio un prezzo non remunerativo in quanto risalente nel tempo e determinato su fattori non aggiornati.
- Considerato che è quindi necessario rielaborare l'aggiornamento tariffario per la SAF SpA, relativamente al periodo 25/7/2007 al 21/4/2012, si ritiene di dover revocare le citate determinazioni G12097 del 8/10/2015 e G13319 del 26/10/2015 e procedere a rideterminare le tariffe

Tutto ciò considerato è inoltre premesso che:

- con determinazione B6256 del 4/12/2009 avente ad oggetto "*D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008. Determinazione della tariffa massima di accesso all'impianto di selezione meccanica e compostaggio ubicato in Colfelice di proprietà del SAF S.p.A.*" è stata determinata la tariffa alla data del 14 gennaio 2009 (data di acquisizione del parere di congruità dei costi della società) in 88,57 euro/ton. Nella stessa determinazione si è altresì preso atto dei costi straordinari di cui al punto 9 della relazione allegata alla stessa determinazione che non sono ricompresi nella determinazione tariffaria.
- Con Ordinanza del Presidente Z006 del 1/7/2010 avente ad oggetto "*Carichi di rifiuti urbani contaminati presso l'impianto gestito dalla SAF Spa sito nel territorio del Comune di Colfelice*" sono state date disposizioni circa la gestione di carichi di rifiuti aventi problematiche legate alla radioattività e contemporaneamente è stato stabilito che l'incremento dei costi derivanti dall'attuazione di detta procedura sarà imputato agli oneri straordinari in via temporanea secondo quanto stabilito dalla medesima SAF SpA ed in particolare pari ad €/ton 1,31.
- Con determinazione B01886 del 2/4/2012 avente ad oggetto "*MAD srl. Determinazione definitiva della tariffa di accesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in loc. Cerreto, Roccasecca (FR)*" è stata fissata una tariffa definitiva di accesso al bacino 3 per un importo pari a €/ton 66,52 di rifiuto, al netto di ecotassa, oneri di post gestione, benefit ambientale ed iva, con efficacia dal momento della notifica agli interessati". Preme precisare che la tariffa della soc. MAD Srl è valutata sul 50% delle volumetrie di abbancamento che sono finalizzate ai comuni dell'ATO.
- La SAF SpA con nota prot. 287 del 16/4/2012 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 77748/04/13 del 19/4/2012 chiede l'apertura del procedimento di revisione tariffaria
- La SAF SpA con nota prot. 351 del 7/5/2012 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 94909/04/13 del 18 maggio 2012 trasmette il bilancio dell'esercizio 2011 certificata dalla società di revisione G.T. Organizzazione e Revisione Contabile srl

- La SAF SpA con nota prot. 425 del 8/6/2012 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 116881/04/13 del 14/6/2012 ha trasmesso la relazione della società di revisione Ria & Partners spa e relazione con allegate tabelle previste dall'allegato B del Decreto Commissariale n. 15/2005;
- La SAF SpA con nota prot. 539 del 18/7/2012 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 142055/04/13 del 23/7/2012 sollecita l'emissione della tariffa.
- E' agli atti nota del Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti, Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti" prot. 129063 DB/04/13 del 4/7/2012 con cui viene chiesto a Sviluppo Lazio spa di verificare se la tariffa in questione debba essere sottoposta a revisione ed in caso positivo a determinarne l'attuale importo. (Successivamente a seguito di alcune sentenze TAR non si è più utilizzato il supporto di Sviluppo Lazio).
- E' agli atti una nota della soc. SAF SpA prot. 764 del 28/11/2012 indirizzata alla MAD srl e p.c. alla Regione che l'ha acquisita con prot. 223655/04/13 del 4/12/2012 con la quale contesta le fatture emessa dalla MAD srl e tra l'altro comunica che la stessa non ha *"ricevuto alcuna comunicazione e/o notifica da parte della Regione Lazio di alcun provvedimento tariffario nei Vs confronti"*. Tale situazione è stata reiterata con successiva nota prot. 737 del 12/11/2012 acquisita al prot. 216734/04/13 del 22/11/2012.
- A tale nota, la Regione Lazio con propria nota prot. 1310/DB/04/13 del 4/1/2013 ha comunicato alla SAF SpA che la tariffa di accesso alla discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto – Roccasecca condotta in gestione dalla soc. MAD srl è stata determinata per un importo pari ad euro/ton 66,52 e ribadisce che la richiesta di revisione tariffaria della stessa SAF SpA è in corso di istruttoria e verrà esaminata dal costituendo gruppo di lavoro specifico per la determinazione delle tariffe. Pertanto la SAF SpA poteva presentare una richiesta di aggiornamento della tariffa, non essendo ancora stata emessa quella richiesta, al fine di applicare la tariffa corretta della soc. MAD Srl
- Con determinazione A07636 del 27/9/2013 avente ad oggetto *"MAD srl. Determinazione definitiva della tariffa di accesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in località Cerreto, Roccasecca (FR). Rettifica Determinazione n. B01886 del 2 aprile 2012"* è stato rettificata la precedente determinazione con *"al netto di ecotassa, benefit ambientale ed iva con rivalutazione monetaria, tenuto conto di quanto già percepito dal gestore sulla base della precedente tariffa provvisoria"*
- Con nota prot. 630 del 16/10/2013 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 32184/02/16 del 16/10/2013, la SAF SpA a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 9/10/2013, ad integrazione della documentazione presentata, ha trasmesso:
 - 1) Tabella 8 contenenti i dati del consuntivo 2012
 - 2) Certificazione dei costi a consuntivo 2012 della società di revisione Ria Grant Thornton
 - 3) Dettaglio delle previsioni relative agli investimenti nel periodo dell'autorizzazione
 - 4) Prospetto di raccordo tra i costi di conto economico a consuntivo 2012 e tabella 8 del Decreto 15/2005
- A seguito della nota prot. 689052/GR/02/16 del 11/12/2014 la SAF SpA ha trasmesso quanto richiesto ed ha sollecitato la definizione del procedimento di revisione tariffaria rappresentando i maggiori oneri dovuti al recupero energetico del CDR/CSS. In particolare

ha allegato il contratto con la soc. ARIA srl per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di CDR/CSS pari ad 80 €/ton dal 15/10/2014.

- È stata redatta relazione istruttoria dall'ufficio per concludere il procedimento istruttorio di determinazione della tariffa della soc. SAF SpA sulla base dell'istanza presentata in 19/4/2012 prot. 77748/04/13. Si precisa che come risulta dalla relazione istruttoria viene inserito d'ufficio il costo rideterminato della tariffa di smaltimento presso la soc. MAD srl destinataria degli scarti prodotti dall'impianto. Viene inserito il costo esatto della tariffa senza interessi e senza rivalutazione monetaria che sono, come precisato in premessa da considerarsi ascrivibili al danno e pertanto non imputabile alla SAF SpA e per essa ai Comuni utenti.

Considerato inoltre che:

- Il TAR Lazio con sentenza 685/2014 ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposta dalla soc. MAD srl contro la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene dichiarata la responsabilità delle amministrazioni resistenti per i periodi indicati per il danno derivante dalla tardiva conclusione del procedimento finalizzato alla determinazione della tariffa definitiva di accesso all'impianto gestito dalla soc. MAD srl sito in Roccasecca (FR) loc. Cerreto. Ed ha altresì quantificato tale danno come il prodotto tra la differenza della tariffa provvisoria percepita nei diversi periodi di tempo e quella definitiva di cui alla determinazione regionale A0763 del 27/9/2013 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria su cui dovrà essere operata la riduzione del 30%.
- L'Avvocatura regionale con nota prot. GR/01/18/428471 del 05/8/2015 ha trasmesso a questa Autorità competente la sentenza di cui sopra a seguito della quale è stato convocato un tavolo tecnico presso l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, tra la SAF SpA e la MAD srl avente ad oggetto la sentenza del TAR Lazio n. 685/2014.
- Nel tavolo tecnico la soc. SAF spa ha comunicato di aver già ricevuto al proprio prot. 119 del 13/2/2015 da parte della soc. MAD le somme dovute all'applicazione con decorrenza 25/7/2007 della tariffa definitiva di accesso all'impianto della propria discarica e della relativa rivalutazione prezzi.
- In una successiva seduta del tavolo tenutasi il giorno 16/9/2015 a seguito di approfondimenti è stato stabilito di applicare i costi derivanti dalla sentenza sulla tariffa per il periodo di riferimento ma che, su richiesta della SAF, al fine di rendere meno oneroso per i comuni soci l'impatto, le somme saranno recuperate applicando un extracosto per un periodo più lungo pari a 6 anni. La Regione ha chiesto di far pervenire a consuntivo l'esatta determinazione delle somme.
- La soc. Mad srl con nota prot. 125 del 18/9/2015 recepita al protocollo della Regione al n. 501558 del 21/9/2015 ha trasmesso la documentazione a consuntivo richiesta nonché i prospetti di calcolo degli interessi legali maturati.

Considerato inoltre che come specificato in premessa i costi effettivi della differenza tariffaria sono da inserire nella tariffa della società SAF SpA , in quanto relativi al costo reale ed aggiornamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, mentre gli interessi e la rivalutazione monetaria sono da intendersi come danno determinato dall'omissivo ritardo della Regione a determinare la tariffa, è

necessario procedere alla chiara separazione delle due componenti con riferimento al periodo interessato dalla sentenza TAR 685/2014 ed in particolare, sulla base dei dati acquisiti a consuntivo:

- L'importo della sentenza per il periodo 25/7/2007 – 22/4/2012 è pari complessivamente ad euro 6.785.258,05 per l'applicazione della differenza tra la tariffa provvisoria e la tariffa definitiva sulla discarica della società MAD srl;
- L'importo di 412.824,29 per interessi legali dal 25/7/2007 al 21/4/2012
- L'importo di euro 1.997.443,35 per l'applicazione della rivalutazione monetaria nel periodo dal 22/4/2012 al 31/12/2014.

Preso atto che in sede della visita del 16/9/2015 presso l'impianto la SAF SpA ha consegnato i dati dei rifiuti conferiti all'impianto. I rifiuti conferiti nel periodo di riferimento, così come indicati dalla SAF SpA medesima sono:

- Per il periodo 25/7/2007 al 21/4/2012 ton 919.810,76

Considerato che sulla base del solo adeguamento tariffario e dei quantitativi conferiti nello stesso periodo andrà applicato da parte della SAF SpA un importo pari a

- $(6.785.258,05) : 919810,76 = 7,37$ €/ton quale quota parte del solo adeguamento tariffario della MAD srl per i rifiuti conferiti nel periodo dal 25/7/2007 al 21/4/2012;
Tale importo unitario, applicato ai quantitativi conferiti da ciascun comune per i periodi indicati, determinerà l'importo complessivo dovuto da ciascun comune.

Preso atto che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come sopra individuati, come parte costituente il danno, non è inserita nella tariffa.

Considerato inoltre che dall'analisi di una delle fatture che la SAF ha emesso nei confronti dei Comuni sono riportati i cosiddetti "oneri straordinari" pari a 7,59 €/ton (importo variabile in base alla rivalutazione) che derivano in parte agli oneri straordinari di cui al decreto Z006 del 1/7/2010 e parte a maggiori oneri per incremento tariffa discarica, la società SAF in applicazione della nuova tariffa ed in fase di fatturazione così come determinata dovrà tener conto della quota parte già fatturata ai comuni.

Determina

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama

- 1) Di revocare la determinazione G12097 del 8/10/2015 avente ad oggetto "Tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento per la produzione di CDR (oggi CSS) sito in Strada Provinciale Ortella Km 3 + 00 in Comune di Colfelice (FR)".
- 2) Di revocare la successiva determinazione G13319 del 3/11/2015 avente ad oggetto "Tariffa definitiva per l'accesso dei rifiuti urbani all'impianto di selezione e trattamento per la produzione di CDR (oggi CSS) sito in Strada Provinciale Ortella Km 3 + 00 in Comune di Colfelice (FR) – Determinazione G12097 del 8/8/2015 – Rettifica Errori materiali".
- 3) Di fissare la tariffa definitiva di accesso all'impianto della SAF SpA in Colfelice (FR) a far data dal 16/4/2012 all'importo di €/ton 101,62: tale cifra è al netto di ecotassa, oneri di post gestione, benefit ambientale ed IVA. Nell'applicazione di detta tariffa a partire dalla sua data di applicazione, la SAF SpA dovrà effettuare il conguaglio tenendo conto della parte di maggior oneri per incremento discarica già fatturata.

- 4) Di dare atto che con riferimento all'applicazione dell'aggiornamento tariffario delle somme dovute dai Comuni a seguito della determinazione della tariffa di accesso definitiva presso la discarica della soc. MAD srl in cui sono stati conferiti gli scarti ed i sovralli derivanti dall'impianto SAF SpA, in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali che hanno pagato importi non congrui rispetto al servizio avuto, è stato determinato in maniera analitica tale costo che è pari ad un costo unitario per tonnellata conferita di 7,37 €/ton. Tale importo è stato valutato sul costo finale di smaltimento rapportato al totale dei rifiuti conferiti dai comuni nel periodo dal 25/7/2007 al 21/4/2012. Tali somme sono legate soltanto allo svolgimento del servizio e sono calcolate al netto delle somme dovute al ritardo da parte della Regione nella determinazione tariffa (interessi e rivalutazione monetaria).

Il presente atto sarà notificato alla SAF S.p.A., trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Frosinone, all'ARPA Lazio Sezione di Frosinone e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971).